

5. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dalla carica i membri effettivi sono sostituiti dai supplenti in ordine di anzianità.

### **Articolo 21 - Collegio dei Probiviri**

1. Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea ordinaria; la nomina del Presidente del Collegio, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, ha luogo da parte del Collegio stesso nella seduta d'insediamento.

2. I Probiviri durano in carica tre anni e possono essere rieletti. In occasione della prima nomina il loro mandato scadrà insieme a quello dei Consiglieri.

3. Il Collegio di Probiviri è chiamato ad accertare il rispetto delle norme dettate dallo Statuto e dai Regolamenti. Ad esso è pure devoluta la soluzione di eventuali controversie che sorgessero tra gli associati, tra l'associazione e gli associati ovvero i suoi aderenti, prima di rimettere la questione alla competenza del collegio arbitrale previsto dall'art. 25 dello Statuto sociale.

4. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dalla carica i membri effettivi sono sostituiti dai supplenti in ordine di anzianità.

### **Articolo - 22 Il rendiconto**

1. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.

2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

